



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace
Ufficio Servizi generali

Contratto per il servizio di vigilanza presso gli Uffici giudiziari di Bolzano. Ditta Cittadini dell'Ordine SpA. CIG 9424369354. Autorizzazione all'adeguamento prezzi di € 11.043,99.- cap. U02011.0570

LA DIRIGENTE

Richiamato integralmente il decreto della sottoscritta, rep. 737-29/09/2022, ad oggetto "Proroga del contratto per il servizio di vigilanza presso gli Uffici giudiziari di Bolzano – Corso Libertà 23 e Piazza Tribunale 1, stipulato fra il Comune di Bolzano e la Suedtiroler Ronda srl (ora Cittadini dell'Ordine spa) n. 45951 rep. com. di data 23.10.2014 nel quale la Regione è subentrata ai sensi del D.Lgs. 07.02.2017 n. 16, dal 01.10.2022 al 30.09.2023. CIG 9424369354. € 179.618,16.- cap. U02011.0570", con cui si autorizzava la proroga del servizio di vigilanza presso gli Uffici giudiziari di Bolzano;

Visto quanto già riportato nel decreto sopra citato, ed in particolare i riferimenti alle richieste della ditta Cittadini dell'Ordine spa, p. iva e c.f. 02415990213, con sede in Bolzano, via Lancia, 6/A:

- nota prot. RATAA/0022642/26/09/2022-A con cui la ditta Cittadini dell'Ordine spa ha dato la propria disponibilità a prorogare il servizio di vigilanza alle stesse condizioni previste contrattualmente, con accettazione della clausola risolutiva nel caso la procedura di gara termini prima del 30.09.2023 e con cui la ditta chiede altresì l'adeguamento dei prezzi contrattuali, rapportato all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato a livello nazionale con riferimento al mese di Agosto 2022;

- avvio dell'istruttoria in data 26.09.2022, con cui si provvede a verificare la presenza dei presupposti per accogliere o rigettare la sopraccitata richiesta, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;

Vista l'istruttoria id. 21520649 effettuata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, base normativa che regola il contratto in corso e che ritiene ammissibile la richiesta della ditta nella misura del 75% del 8,1%, parametro ISTAT FOI del mese di agosto 2022, rispetto a quanto richiesto dalla ditta (8,1% parametro ISTAT FOI del mese di agosto), qui riassunta nei suoi punti principali:

- Esame del contratto e relativo capitolato d'onori, di cui si evidenzia la presenza di specifiche clausole di revisione dei prezzi:

- art. 4 del contratto "[...] *L'appaltatrice non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. La revisione dei prezzi è priva di efficacia retroattiva e non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale; essa verrà concordata tra le parti a seguito di apposita istruttoria, su istanza dell'appaltatrice adeguatamente motivata. Per il calcolo*

dell'aggiornamento del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'osservatorio di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Bolzano”.

- *art. 15 del capitolato d'oneri “REVISIONE DEI PREZZI - Il prezzo offerto dall'Aggiudicatario è il risultato di calcoli di sua convenienza, tenuto conto di qualsiasi rischio e pericolo ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata della fornitura. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. La revisione dei prezzi è priva di efficacia retroattiva e non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale; essa verrà concordata tra le parti a seguito di apposita istruttoria, su istanza dell'appaltatore adeguatamente motivata. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'osservatorio di cui all'art. 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Bolzano”.*

- Esame del rinvio normativo agli artt. 115 e 7 del D.lgs. 163/2006, che citano:

- *Art. 115 “Adeguamenti dei prezzi - 1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”*
- *Art. 7 comma 5 “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture [...] 5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.”*

- Esame della percentuale di adeguamento da applicare: l'articolo del regolamento, collegato all'art. 115 del d.lgs. 163/2006, è l'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010 e non apporta ulteriori utili indicazioni al presente caso; tuttavia, ai tempi della sottoscrizione del contratto, era esplicito che, in assenza di un prezzario dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici o di una pubblicazione corrispondente in Gazzetta Ufficiale, che ricomprendesse la singola voce da rivalutare, era possibile agganciare la revisione prezzi agli indici dei

prezzi per le famiglie di operai e impiegati pubblicati mensilmente (c.d. FOI). In tal senso il Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06.09.2022 n. 7756 che cita:

[...]12. La disciplina della revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e di servizi prevista dal comma 4, art. 6, della legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/1994 (applicabile ratione temporis al contratto di cui è causa) ha previsto l'obbligo di inserimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa della clausole di revisione prezzi, indicando quale parametro di riferimento per il calcolo del quantum il miglior prezzo di mercato tra quelli rilevati ed elaborati dall'ISTAT per i principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. Non avendo, tuttavia, l'ISTAT provveduto alla rilevazione ed elaborazione dei prezzi di mercato, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT è stato individuato quale parametro di riferimento per supplire a tale carenza (Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Consiglio di Stato, sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461). Subentrata la nuova norma, in mancanza della prevista pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'art. 115, si è del pari ritenuto che la revisione di cui all'art. 115 possa ragionevolmente essere ancora effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT, che viene però considerato (salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa) come un limite massimo posto a tutela degli equilibri finanziari della pubblica amministrazione, e che pertanto non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale;

- Con nota prot. RATAA/0022779/26/09/2022-A, la ditta richiede l'adeguamento prezzi anche sulla parte contrattuale relativa a ronde ispettive e teleallarme, già ricomprese nel contratto originario. Visto l'art. 4 del contratto, l'art. 15 del capitolato speciale, l'art. 1 del contratto che disciplina le prestazioni si ritiene che anche i sopraccitati servizi possano essere oggetto di adeguamento prezzi, al fine di tutelare le prestazioni da una diminuzione qualitativa, causata dagli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, così come previsto dall'art. 115 sopraccitato. Si ritiene di poter accogliere tale richiesta, in quanto riferita alle tre tipologie di servizi previste contrattualmente, comunque relative, sebbene in modalità diversa, a servizi che richiedono costi di personale e quindi soggetti al fenomeno di rincaro prezzi.

- Per quanto riguarda la percentuale di adeguamento prezzi, si rileva che il parametro FOI ISTAT massimo concedibile per l'aggiornamento prezzi contrattuali, applicabile ai sensi della normativa vigente e della sentenza del Consiglio di Stato sopraccitata, è del 8,1%, con riferimento al mese di agosto 2022. Rispetto alla percentuale richiesta dalla ditta nella nota prot. RATAA/0022779/26/09/2022-A (8,4%), la Regione chiede di correggere la nota con la giusta percentuale 8,1%, correzione recepita con nota prot. RATAA/0023036/29/09/2022;

- Relativamente alla temporalità di tale riconoscimento, si ritiene di autorizzare lo stesso dal giorno 01.10.2022 e per tutto il periodo di proroga contrattuale, fino al 30.09.2023. Si ritiene infatti di considerare la data di presentazione dell'istanza, protocollata in data 26.09.2022, alla quale è seguito il periodo della presente istruttoria e del contraddittorio;

- per quanto riguarda la percentuale di adeguamento concedibile, si ritiene che concedere il 75% dell'8,1% della variazione FOI del mese di agosto, ossia il 6,075%, sia adeguato per le seguenti considerazioni:

- il parametro mensile FOI fa riferimento ad un paniere di beni composito e vario, per cui si ritiene di considerare primariamente gli aumenti di prezzo dei

beni che vanno effettivamente ad impattare sull'oggetto del servizio contrattuale, così anche come indicati dalla ditta nella lettera prot. RATAA/0028775/23/11/2022-A, ossia il costo delle divise e, in prospettiva, il costo dell'aumento dovuto al rinnovo del CCNL, la cui misura ancora non è conosciuta; il carburante, seppur faccia registrare certamente l'aumento dei costi aziendali, non è componente di costo primaria del servizio di guardiania. Fatta questa premessa, e concentrandoci sulla principale voce di costo, le tabelle ISTAT dei mesi di settembre/ottobre/novembre rilevano un aumento dei costi di abbigliamento sempre inferiore all'8,1% (Abbigliamento e calzature settembre da +1,8% a +2,5%, ottobre da +2,5% a +3,0%, novembre +2,5% a +2,8%). L'aumento derivante dalla eventuale sottoscrizione del CCNL invece non è quantificabile a priori ma si presume avverrà in una misura inferiore a quella del parametro mensile FOI di agosto 2022. Si osserva inoltre che, rimanendo nell'ambito dei costi del personale, il riconoscimento dell'adeguamento di prezzo contrattuale non è, di fatto, anche automatico riconoscimento di aumento stipendiale agli addetti al servizio, a meno di eventuale riconoscimento di effettivo aiuto economico erogato ai dipendenti della Vostra rispettabile ditta (con evidenza di tale riconoscimento opportunamente documentata e relativo invio della documentazione a supporto alla nostra Amministrazione alla PEC appalti@pec.regione.taa.it);

- prendendo come riferimento il parametro del 75% del 8,1 % FOI – agosto 2022 si ritiene di tutelare il contratto in corso riconoscendo un adeguamento di prezzo, che garantisce la presente Amministrazione rispetto alla buona esecuzione del servizio e la Spettabile ditta richiedente da un fenomeno inflattivo ancora in corso.

Visto quindi il valore contrattuale di € 147.228,00.- iva esclusa autorizzato con decreto rep. 737-29/09/2022 che aggiornato diventa di € 156.172,10.- iva esclusa, per un importo complessivo di € 190.529,96.- iva inclusa;

Visto il contratto che all'art. 3 regola altresì le prestazioni aggiuntive, per le quali si ritiene di provvedere all'adeguamento, per cui l'originario valore contrattuale per prestazioni straordinarie di € 20,50 viene portato ad € 21,75, tramite applicazione del 75% della percentuale ISTAT FOI relativa al mese di agosto 2022 - 8,1%, per un riconoscimento di aumento dello 6,075%;

Visti gli straordinari già effettuati, da cui si desume il relativo valore contrattuale aggiornato come segue:

		iva esclusa	adeguamento anno 2022	adeguamento anno 2022 iva inclusa
decreto Repertorio: 774-06/10/2022	straordinari 8 ottobre	€ 112,75	€ 6,85	€ 8,36
decreto Repertorio: 835-20/10/2022	straordinari ottobre e novembre	€ 676,50	€ 41,10	€ 50,14
decreto Repertorio 906-18/11/2022	straordinari 19 nov	€ 102,50	€ 6,23	€ 7,60
decreto Repertorio 950-28/11/2022	starod 26 nov	€ 102,50	€ 6,23	€ 7,60
decreto Repertorio 958-29/11/2022	straordinari dicembre	€ 563,75	€ 34,25	€ 41,78
		€ 1.558,00	€ 94,66	€ 115,48
				adeguamento anno 2023 iva inclusa
decreto Repertorio 958-29/11/2022	straordinari gennaio 2023	€ 225,50	€ 13,70	€ 16,71

Visto l'articolo 27 comma 2 lett. e) della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 che si occupa, in dettaglio, delle modifiche contrattuali ed in particolare modifiche che, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;

Visto l'art. 4 del contratto e l'art. art. 15 del capitolato d'oneri sopra citati;

Verificata l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza, l'amministrazione conferma l'interesse pubblico al mantenimento del contratto in essere per un servizio che non tollera soluzione di continuità e la convenienza per l'amministrazione a rinegoziare il contratto, dimostrata anche sulla base di prevedibili proiezioni dell'andamento del mercato, considerando il prezzo che potrebbe ottenersi per effetto di una nuova gara o di un nuovo affidamento a seguito della risoluzione di cui alla lettera precedente. Si veda a tal riguardo il documento Id: 20795028, che evidenzia una stima effettuata dal Comune di Bolzano nell'anno 2020, per servizio di piantonamento, di € 23,00/h, prezzo ritenuto in corso di validità rispetto ai prezzi del mercato nell'ambito di tale servizio;

Vista l'accettazione espressa della ditta, prot. RATAA/0030842/12/12/2022-A;

Ritenuto che la documentazione amministrativa presentata sia valida e ritenuto che la ditta Cittadini dell'ordine spa possieda i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali per l'espletamento del servizio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22.12.2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22.12.2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Visto l'art. 2 comma 1 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2016 n. 7

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e s.m., come modificata e integrata dalla L.R. 23.11.2015 n. 25;

Ritenuto di approvare ed impegnare tale ulteriore spesa per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2023 sulla base dell'esito della istruttoria sopra citata;

Ritenuto di stipulare tale aggiornamento contrattuale tramite scambio di corrispondenza senza necessità di provvedere ad atti aggiuntivi, ai sensi della normativa sulle modifiche contrattuali;

Accertata la disponibilità di fondi sul cap. U02011.0570 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 2023 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

d e c r e t a

- di adeguare il valore contrattuale per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2023 del servizio di vigilanza presso gli Uffici della Giustizia di Bolzano Corso Libertà 23 - Piazza Tribunale 1, eseguito dalla ditta Cittadini dell'Ordine spa, p. iva e c.f. 02415990213, con sede in Bolzano, via Lancia, 6/A, servizi straordinari inclusi per le motivazione espresse in premessa. CIG 9424369354;
- di approvare la spesa complessiva di € 9.052,45.- iva esclusa ed € 11.043,99.- iva inclusa per l'adeguamento dei prezzi secondo le clausole previste a contratto, per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2023, servizi straordinari inclusi;
- di impegnare la spesa complessiva di € 11.043,99.- iva inclusa in favore della ditta Cittadini dell'Ordine spa, con sede in Bolzano, via Lancia, 6/A, CIG 9424369354, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs.118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, come segue:

Importo iva compresa	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
€ 2.843,43	02	01	1	03	2022	U02011.0570	U.1.03.02.13.001
€ 8.200,56	02	01	1	03	2023	U02011.0570	U.1.03.02.13.001

- di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti a seguito di presentazione di regolari fatture da parte della ditta.

- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento della presente procedura è la dott.ssa Eva Maria Kofler, Dirigente della Ripartizione III, Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace.

- di dare atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici») e del Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione con deliberazione n. 25 del 05/02/2014;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

Ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 5 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 "Codice di processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al

T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla piena conoscenza del medesimo.

ev

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III
Minoranze linguistiche, integrazione europea
e Giudici di pace
- dott.ssa Eva Maria Kofler -
[Firmato digitalmente]

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)